

REGOLAMENTO SUL WELFARE INTEGRATIVO: FONDO ASSISTENZA E BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI

PARTE I – NORME GENERALI

Art. 1 La costituzione del c.d. Fondo Assistenza

1. Ai sensi dell'art. 51 del CCNL quadriennio 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 del 7.10.1996 i principi informativi relativi alla disciplina degli interventi, già previsti dall'art. 24 del DPR 171/1991 (benefici di natura assistenziale e sociale), e la relativa misura sono definiti nell'ambito dell'importo massimo dell'1% delle spese per il personale¹ del Comparto iscritte nel bilancio di previsione (il c.d. Fondo Assistenza).

2. L'art. 144, comma 2, del CCNL 2019-2021 prevede che *“gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse per i trattamenti accessori del personale”*, con ciò confermando la vigenza del citato art. 51 per quanto attiene il limite dell'1%.

Art. 2 Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le regole di funzionamento dei benefici di natura assistenziale e sociale per il personale dipendente nell'ambito delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro e delle risorse del Fondo Assistenza, determinato ogni anno con le modalità di cui all'art.1 in fase di bilancio di previsione.

2. È destinatario del presente Regolamento tutto il personale dipendente² dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS in servizio nell'anno di riferimento del bando, incluso il personale a tempo determinato compatibilmente con la natura del contratto a termine.

Art. 3 Destinazioni

1. In relazione alle finalità del Fondo Assistenza come in ultimo confermate dall'art. 144, comma 1, del CCNL 2019-2021, le possibili destinazioni del Fondo sono le seguenti:

¹ Come specificato dall'ARAN nel Parere n. 1211 del 6 febbraio 2023 reso ad altro ente pubblico di ricerca avente ad oggetto “Richiesta di parere in ordine alla quantificazione del fondo per i benefici socio-assistenziali” viene specificato che in tale specifico contesto *“la nozione di spesa di personale andrebbe intesa quale aggregato di bilancio e, di conseguenza, essa andrebbe riferita alla corrispondente voce di bilancio nella quale sono classificati tutti gli oneri per il personale, ivi compresi i contributi sociali a carico dei datori di lavoro. Sulla scorta di tale considerazione, si ritiene che la base di calcolo non possa includere il risultato del calcolo e che, pertanto, la spesa vada considerata al netto degli oneri per i benefici socio-assistenziali, il cui valore è ottenuto applicando la percentuale. Si ritiene, da ultimo, che non possano essere inclusi i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto erogati direttamente dal datore di lavoro, considerata la natura straordinaria di tale voce e la sua correlazione con accantonamenti che andrebbero effettuati anno per anno”*.

² Anche i dirigenti amministrativi dell'OGS rientrano tra i destinatari ai sensi delle specifiche previsioni di cui all'art. 22, del CCNL Area dirigenza del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.

Possibili destinazioni del Fondo (art. 144 CCNL 2019-2021)
A) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi)
B) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli
C) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale
D) sostegno ai dipendenti che ricorrano a prestiti per determinate tipologie di spese
E) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal SSN

2. In base alle previsioni del CCNL, la ripartizione tra le diverse modalità di utilizzo delle risorse disponibili è oggetto di contrattazione integrativa.

Art. 4 Commissione per il Fondo Assistenza

1. Per la gestione operativa dell'erogazione dei benefici di natura assistenziale e sociale di cui al presente Regolamento, il Direttore Generale dell'OGS nomina un'apposita Commissione per l'esame delle richieste, la quantificazione dell'importo riconoscibile e per l'eventuale formulazione di graduatorie di accoglimento, qualora necessarie. La Commissione, altresì, collabora con la Direzione delle Risorse Umane nella predisposizione dei bandi per la richiesta dei benefici e redige periodicamente un prospetto riassuntivo delle somme erogate.

2. La Commissione è composta dal Direttore Generale o da un suo delegato (col ruolo di Presidente) e da cinque componenti scelti tra i dipendenti a tempo indeterminato dell'OGS, in modo da garantire la pariteticità tra designazioni di parte datoriale e tra la quota eletta dai lavoratori. In particolare, oltre al Direttore Generale o al suo delegato, la Commissione è composta da:

- n. 2 componenti nominati dal Direttore Generale;
- n. 3 componenti eletti da tutti i dipendenti dell'OGS.

Per la nomina dei componenti di pertinenza dell'Amministrazione si terrà conto delle norme vigenti in materia di rappresentanza di genere.

3. In caso di cessazione dal servizio o dimissioni anticipate dalla Commissione di un componente eletto subentra il primo degli esclusi. In caso di indisponibilità di subentranti si svolgeranno elezioni suppletive per sostituire il componente cessato/dimissionario.

In caso di cessazione dal servizio o dimissioni anticipate dalla Commissione di un componente di parte datoriale, sarà cura dell'OGS individuare il sostituto.

4. La Commissione esamina le richieste prevenute, accerta definitivamente l'importo riconoscibile e formula le eventuali graduatorie di accoglimento sulla base dei contenuti del presente regolamento.

5. La Commissione rimane in carica per tre (3) anni e può essere rinnovata una sola volta. La Commissione si riunisce su indicazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, garantendo di norma almeno una riunione quadrimestrale. In caso di necessità, il Direttore Generale dell'OGS può prolungare fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi l'incarico della Commissione oltre la sua naturale scadenza ai fini di garantire la continuità dell'operato durante le fasi di rinnovo della Commissione stessa.

6. La Commissione individua un componente che svolga anche funzioni di segreteria. In caso di assenza del segretario, il Presidente nomina un segretario *pro tempore* tra i presenti.

7. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le eventuali decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

8. La Commissione predisponde, per ogni annualità del Fondo, un prospetto riassuntivo delle somme erogate per tipologia di destinazione ai fini della verifica di compatibilità dei costi.

9. Di ogni riunione della Commissione è redatto un verbale firmato dai partecipanti.

10. La partecipazione alla Commissione è a tutti gli effetti attività lavorativa e non dà luogo alla corresponsione di alcun ulteriore compenso.

11. I componenti sono tenuti al rispetto della privacy in relazione alle informazioni di cui vengono a conoscenza durante l'attività della Commissione e ne garantiscono la riservatezza e una adeguata conservazione.

Art. 5 Procedura per la richiesta dei benefici di natura assistenziale

1. La Direzione delle Risorse Umane, in collaborazione con la Commissione di cui all'articolo 4, dà avvio alle procedure per la concessione dei benefici socio-assistenziali mediante la pubblicazione, sul sito istituzionale, di bandi che definiscono la tempistica per la presentazione delle domande, la modulistica e la documentazione da allegare, così come ogni altra ulteriore modalità operativa connessa alla concessione dei benefici.

Art. 6 Limite di reddito per l'accesso ai benefici

1. In relazione alla finalità socio-assistenziali del Fondo, l'accesso ad alcune tipologie di destinazioni può richiedere un reddito familiare non superiore ad un determinato indicatore limite di riferimento.

2. Considerando l'ordinamento professionale vigente, viene definito un Reddito di Riferimento del Dipendente (RRD) relativo all'anno di riferimento indicato nel bando (non l'anno di pubblicazione) e un tetto massimo, come di seguito indicato:

$$RRD = \frac{RA}{NC} \leq \text{Reddito III livello, IV fascia}$$

Dove

RRD = Reddito di Riferimento per il Dipendente

RA = Reddito Annuo complessivo del nucleo familiare rilevato nell'anno di riferimento del bando

NC = Numero di Componenti del nucleo nell'anno di riferimento del bando

Reddito III livello, IV fascia = Reddito di un dipendente inquadrato nel III livello professionale con quarta fascia stipendiale rilevato nell'anno di riferimento del bando (considerato come valore intermedio di raffronto).

3. Nel caso in cui l'informazione venga fornita dal dipendente mediante autodichiarazione, l'OGS si riserva la possibilità di effettuare i controlli di legge. Nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alla decadenza dei benefici, il dipendente sarà soggetto alle previste sanzioni di legge.

PARTE II – TIPOLOGIA DI BENEFICIO

A) INIZIATIVE DI SOSTEGNO AL REDDITO DELLA FAMIGLIA

(Sussidi)

Possibili destinazioni del Fondo (art. 144 CCNL 2019-2021)
A) iniziative di sostegno al reddito della famiglia
B) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli
C) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale
D) sostegno ai dipendenti che ricorrano a prestiti per determinate tipologie di spese
E) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal SSN

Art. 7 – Condizioni per la concessione

1. Il sussidio può essere concesso in documentate situazioni di rilevanti necessità determinate da eventi o condizioni che complessivamente incidano sul bilancio del nucleo familiare del richiedente.
2. Possono far richiesta di questi benefici coloro i quali non hanno beneficiato e non beneficeranno di rimborsi assicurativi, contributi o analoghe erogazioni da parte di assicurazioni, enti, altre istituzioni o simili per il medesimo evento. A tal fine il dipendente è tenuto a redigere un'apposita autodichiarazione che potrà essere oggetto di controllo da parte degli uffici preposti.

Art. 8 – Tipologia di spesa

1. I sussidi possono essere concessi per le seguenti motivazioni:
 - a) decesso del dipendente, del coniuge non legalmente separato, del convivente more uxorio, del figlio, del genitore e di altri familiari fiscalmente a carico del dipendente in relazione alle spese funebri sostenute;
 - b) grave malattia o intervento chirurgico del dipendente, del coniuge non legalmente separato, del convivente more uxorio o di altri familiari a carico del dipendente con riferimento alle spese mediche sostenute;
 - c) sussidio in misura fissa a favore dei dipendenti che assistono un componente del nucleo familiare fiscalmente a carico con disabilità grave ai sensi della legge 104/1992;
 - d) spese mediche differenti rispetto al precedente punto b) del dipendente, del coniuge non legalmente separato, del convivente more uxorio o di altri familiari a carico del dipendente laddove queste, complessivamente intese, incidano in maniera rilevante sul bilancio familiare del dipendente. Sono escluse le tipologie di spese sanitarie non riconosciute ai fini fiscali;

e) interventi rilevanti sull'abitazione di proprietà di un componente del nucleo familiare di natura urgente e straordinaria e che impattano sul bilancio familiare del dipendente limitatamente all'abitazione sede della residenza anagrafica del dipendente e con riferimento alle spese sostenute.

f) perdita dell'abitazione sede della residenza anagrafica del dipendente per documentate cause di forza maggiore (ad es. sfratto non per morosità, inagibilità temporanea, ecc.), differenti da quelle di cui al punto d), con riferimento alle spese connesse sostenute;

g) centri estivi almeno settimanali per i figli minori di 14 anni (fino ad un massimo di quattro settimane);

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del comma 1 e in altri casi eccezionali di particolarità gravità, la Commissione può riconoscere il sussidio con provvedimento urgente ai fini dell'immediata erogazione.

3. Possono far richiesta di questi benefici coloro i quali non hanno beneficiato e non beneficeranno di rimborsi assicurativi, contributi o analoghe erogazioni da parte di assicurazioni, enti, altre istituzioni o simili per il medesimo evento. A tal fine il dipendente è tenuto a redigere un'apposita autodichiarazione che potrà essere oggetto di controllo da parte degli uffici preposti.

4. L'ammissione ai sussidi di cui ai punti d), e), f), g), del comma 1, è valutata in base all'indicatore di reddito di cui al precedente art. 6.

B) SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE E PROMOZIONE DEL MERITO DEI FIGLI

Possibili destinazioni del Fondo (art. 144 CCNL 2019-2021)
A) iniziative di sostegno al reddito della famiglia
B) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli
C) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale e ambientale
D) sostegno ai dipendenti che ricorrano a prestiti per determinate tipologie di spese
E) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal SSN

SEZIONE B1 - CONTRIBUTI A FAVORE DEI DIPENDENTI CON FIGLI IN ETÀ PRESCOLARE E CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA

Art. 9 – Condizioni per la concessione

1. È riconosciuto un contributo fisso annuale ai dipendenti con figli che frequentano l'asilo nido, la scuola dell'infanzia o la scuola primaria, statale o privata, legalmente riconosciuta che svolge analogo servizio.
2. Il contributo è riconosciuto al dipendente come misura di sostegno ai costi che deve sostenere per eventuali rette di iscrizione, mensa, acquisto di materiale didattico, grembiuli, ecc.
3. Possono far richiesta di questi benefici coloro i quali non hanno beneficiato e non beneficeranno di contributi o analoghe erogazioni da parte di enti, altre istituzioni o simili per il medesimo evento. A tal fine il dipendente è tenuto a redigere un'apposita autodichiarazione che potrà essere oggetto di controllo da parte degli uffici preposti.
4. L'ammissione alle misure di supporto di cui al presente articolo è valutata in base all'indicatore di reddito indicato al precedente art. 6.

SEZIONE B2 - CONTRIBUTI A FAVORE DEI DIPENDENTI CON FIGLI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO I CORSI POST DIPLOMA E UNIVERSITARI

Art. 10 – Condizioni per la concessione

1. Il contributo è riconosciuto come supporto alle spese di istruzione da erogare annualmente a favore dei dipendenti i cui figli frequentano:
 - le scuole secondarie di primo e secondo grado statali, paritarie e legalmente riconosciute, ivi compresi gli enti di formazione professionale;
 - corsi di formazione post diploma riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (<https://www.miur.gov.it/formazione-post-diploma-scegli-in-modo-consapevole>), ovvero istruzione

superiore offerta dalle Università (esclusi i dottorati di ricerca), dalle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e dalle Scuole superiori per mediatori linguistici (ex Scuole superiori per interpreti e traduttori);

- le scuole speciali per persone con disabilità.

Nel caso di formazione post diploma il figlio deve essere ancora fiscalmente a carico del dipendente.

2. Il contributo è riconosciuto in misura fissa al dipendente come misura di sostegno ai costi che deve sostenere per eventuali rette di iscrizione, libri scolastici, acquisto di materiale didattico, abbonamenti ai trasporti pubblici per recarsi a scuola, spese per attività didattiche, ecc.

3. Possono essere concessi contributi per i soggiorni studio all'estero bisettimanali per i figli dei dipendenti (nel caso di durata superiore verrà riconosciuta solo la quota parte delle due settimane).

4. Possono far richiesta di questi benefici coloro i quali non hanno beneficiato e non beneficeranno di contributi o analoghe erogazioni da parte di enti, altre istituzioni o simili per il medesimo evento. A tal fine il dipendente è tenuto a redigere un'apposita autodichiarazione che potrà essere oggetto di controllo da parte degli uffici preposti.

5. L'ammissione alle misure di supporto di cui al presente articolo è valutata in base all'indicatore di reddito indicato al precedente art. 6.

SEZIONE B3 – CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL MERITO A FAVORE DEI FIGLI DEI DIPENDENTI (BORSE DI STUDIO)

Art. 11 – Condizioni per la concessione

1. Nell'ambito della promozione del merito dei figli previsti dalla normativa contrattuale, sono riconosciuti contributi legati al merito scolastico (borse di studio) per i figli dei dipendenti che frequentano:

- le scuole secondarie di primo e secondo grado statali, paritarie e legalmente riconosciute, ivi compresi gli enti di formazione professionali;

- corsi di formazione post diploma riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (<https://www.miur.gov.it/formazione-post-diploma-scegli-in-modo-consapevole>), ovvero istruzione superiore offerta dalle Università (esclusi i dottorati di ricerca), dalle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), dagli istituti tecnici Superiori (ITS) e dalle Scuole superiori per mediatori linguistici (ex Scuole superiori per interpreti e traduttori).

2. Ai fini del riconoscimento di questi contributi è preso in considerazione il rendimento scolastico (media/voto finale con punteggio almeno di 7, buono, 70/100 per la maturità), essendo esclusi i figli dei dipendenti che hanno dovuto sostenere un esame di recupero (o di riparazione) per essere ammessi alla classe successiva così come gli studenti universitari oltre il primo anno fuoricorso. Nell'erogazione è data comunque priorità ai figli dei dipendenti con profitto più alto e, nel caso di corsi universitari, che abbiano conseguito almeno il 50% + 3 dei crediti (CFU) annuali necessari.

3. E' possibile prevedere, in sede di stesura del bando, condizioni migliorative per l'accesso a tali borse di studio per i figli dei dipendenti che abbiano oggettive e documentate situazioni di svantaggio, quali ad esempio i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA).

4. Possono far richiesta di questi benefici coloro i quali non hanno beneficiato e non beneficeranno di contributi o analoghe erogazioni da parte di enti, altre istituzioni o simili per il medesimo evento. A tal fine il dipendente è tenuto a redigere un'apposita autodichiarazione che potrà essere oggetto di controllo da parte degli uffici preposti.

C) CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E CON FINALITÀ SOCIALE E AMBIENTALE

Possibili destinazioni del Fondo (art. 144 CCNL 2019-2021)
A) iniziative di sostegno al reddito della famiglia
B) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli
C) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale e ambientale
D) sostegno ai dipendenti che ricorrano a prestiti per determinate tipologie di spese
E) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal SSN

Art. 12 – Condizioni per la concessione

1. Il beneficio consiste nell'erogazione di un contributo riservato al dipendente per spese nominative connesse ad attività culturali, ricreative e con finalità sociale e/o ambientale.

2. Le tipologie di attività che danno diritto al contributo sono:

- abbonamenti mensili o plurimensili del dipendente per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici per recarsi a lavoro, per un minimo di sei mensilità nell'anno di riferimento, da presentare in un'unica soluzione.

- abbonamenti almeno mensili o pacchetti per attività sportive del dipendente, per un minimo di sei mensilità complessive. Le strutture sportive che danno diritto al beneficio sono le associazioni sportive, le palestre, le piscine e le altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica;

- abbonamenti o pacchetti di ingressi del dipendente per il cinema o per il teatro;

- corsi di formazione o di istruzione del dipendente;

- potranno essere valutate dalla Commissione di cui all'art. 4 altre attività, almeno semestrali, non presenti nel presente elenco ma con finalità culturali e ricreative.

3. L'OGS, in accordo con il Commissione di cui all'art. 4, si riserva la possibilità di utilizzare parte dei Fondi destinati alle attività culturali, ricreative e con finalità sociale per organizzare attività ed eventi con finalità sociale e aziendale rivolti alla totalità dei dipendenti.

D) PRESTITI A FAVORE DI DIPENDENTI IN DIFFICOLTÀ AD ACCEDERE AI CANALI ORDINARI DEL CREDITO BANCARIO O CHE SI TROVINO NELLA NECESSITÀ DI AFFRONTARE SPESE NON DIFFERIBILI

Possibili destinazioni del Fondo (art. 144 CCNL 2019-2021)
A) iniziative di sostegno al reddito della famiglia
B) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli
C) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale
D) sostegno ai dipendenti che ricorrano a prestiti per determinate tipologie di spese
E) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal SSN

Art. 13 – Condizioni per la concessione

1. Ai dipendenti che si trovino in presenza di documentati eventi caratterizzati da spese urgenti e rilevanti in relazione al bilancio familiare per cui sono ricorsi a prestiti, possono essere concessi dei contributi finalizzati alla copertura parziale degli interessi sul debito contratto.
2. L'importo massimo del prestito su cui è riconosciuto il contributo è pari a tredici mensilità di stipendio del dipendente richiedente e la durata residua del prestito non deve essere superiore a mesi sessanta e comunque compatibile con la data di cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di prestito di importo superiore, il contributo è riconosciuto in relazione alla quota di interessi proporzionata all'importo massimo delle 13 mensilità sul totale del prestito.
3. L'ammissione alle misure di cui al presente articolo è valutata in base all'indicatore di reddito indicato al precedente art. 6.

Art. 14 – Tipologia di spese

1. Il contributo può essere concesso per coprire parzialmente gli interessi di un prestito richiesto per seguenti e documentati eventi:
 - a) malattia grave o intervento chirurgico grave del/della dipendente o di altro soggetto a carico o appartenente al nucleo familiare;
 - b) cure riabilitative e acquisto o riparazione di protesi, apparecchi ortopedici, spese dentistiche e oculistiche del/della dipendente o di altro soggetto a carico o appartenente al nucleo familiare;
 - c) riparazione per danni causati da eventi straordinari all'abitazione principale;
 - d) acquisto e spese accessorie per l'autoveicolo principale di proprietà del dipendente;
 - e) acquisto, costruzione, riscatto o ristrutturazione ordinaria o straordinaria dell'abitazione principale.

2. Altri eventi, che abbiano le caratteristiche indicate nel precedente comma, sono di volta in volta esaminati e valutati discrezionalmente da parte della Commissione sulla base di quanto disciplinato nel precedente articolo.

E) POLIZZE SANITARIE INTEGRATIVE DELLE PRESTAZIONI EROGATE DAL SSN

Possibili destinazioni del Fondo (art. 144 CCNL 2019-2021)
A) iniziative di sostegno al reddito della famiglia
B) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli
C) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale
D) sostegno ai dipendenti che ricorrano a prestiti per determinate tipologie di spese
E) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal SSN

Art. 15 – Condizioni per la concessione

1. Nell'ambito delle risorse del Fondo Assistenza l'OGS può attivare polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale a favore dei dipendenti.
2. In caso di attivazione di tale destinazione, il dipendente che opta per l'adesione rinuncia ad accedere al rimborso delle medesime spese mediche di cui alla Sezione A del presente regolamento, mentre chi non aderisce mantiene la facoltà di accedere al rimborso tradizionale di cui alla Sezione A.
3. Al fine di ottimizzare l'uso delle risorse destinate a tale finalità, l'OGS si riserva la possibilità di aderire a polizze già stipulate da enti pubblici di ricerca di più grandi dimensioni per la medesima finalità, laddove queste si dimostrino con condizioni migliori di quelle ottenibili singolarmente dall'OGS.
4. L'attivazione di tale destinazione è oggetto di contrattazione integrativa.

Art. 16 – Gestione delle economie

1. La Commissione di cui all'art. 4 può destinare eventuali economie accertate a consuntivo su una o più destinazioni del Fondo, dando priorità a quelle destinazioni in cui si fosse rilevata una disponibilità non pienamente adeguata alle richieste pervenute.

Art. 17 – Disposizioni finali

1. I contenuti del presente Regolamento meramente riproduttivi di norma del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) si intendono vigenti dalla data di stipula dell'originario CCNL di riferimento.
2. Ogni normativa di legge o contrattuale che intervenisse in materia di welfare integrativo successivamente all'approvazione del presente Regolamento si intende automaticamente recepita, impegnando comunque l'OGS a modificare quanto prima il Regolamento in tal senso.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL NEGRO PAOLA

CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M

DATA FIRMA: 05/02/2026 14:30:39

IMPRONTA: 5C16831FB1E1508C4D95F6E7D34B9B34207AB6F6AC26930E0F12ACBB285F2083
207AB6F6AC26930E0F12ACBB285F20835129CAA6342B881A53EE5C2257FD828A
5129CAA6342B881A53EE5C2257FD828A47E677B7A2BD48216EF7717B3CF87132
47E677B7A2BD48216EF7717B3CF871328ED624A91E5E16AA48E70C97D310B0BF

NOME: CASAGLI NICOLA

CODICE FISCALE: CSGNCL65P29E625R

DATA FIRMA: 05/02/2026 14:51:22

IMPRONTA: 4BB61211D7450C91B2D3EDF4835EAE9DC3D150B4184F8248EF0FADFBD9C84428
C3D150B4184F8248EF0FADFBD9C84428506B3401D248A8CF151262F0376BE498
506B3401D248A8CF151262F0376BE4989A910FE36CB200360E5A1E6DD2A41A61
9A910FE36CB200360E5A1E6DD2A41A617D9179D8640638D4D24CA1542CFE4217